

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), in forza del quale, fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia rideterminerà le tabelle dei corrispettivi dovuti per l'espletamento di incarichi professionali relativi ad opere pubbliche, per la determinazione delle tariffe professionali continua ad applicarsi quanto previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2001. Tale disposizione, infatti, in quanto ribadisce la competenza in materia del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, manifesta chiaramente il duplice intento del legislatore sia di recepire i contenuti del d.m. 4 aprile 2001 sia di delimitare il proprio intervento in via provvisoria fino all'emanazione di un nuovo decreto nel rispetto delle procedure di interpello. In tal modo, inoltre, il legislatore, attraverso un rinvio recettizio al decreto ministeriale, ha operato un richiamo del contenuto sostanziale del medesimo piuttosto che del contenitore. Sulla correttezza costituzionale di una simile fattispecie la giurisprudenza della Corte si è già espressa positivamente, affermando che "il legislatore è sempre libero di disciplinare con propri atti settori rispetto ai quali, in considerazione della riserva di legge (relativa) stabilita dall'art. 97 Cost., ritiene sulla base di un proprio apprezzamento discrezionale, che vi sia un'insufficiente copertura legale" e precisando che alla legificazione non è di ostacolo il fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti di sospensiva da parte del giudice amministrativo (sentenza n. 356 del 1993). La disposizione impugnata non è priva di ragionevolezza ove si consideri che una diversa previsione normativa avrebbe comportato conseguenze distorsive più gravi di quelle asseritamente prodotte dalla norma impugnata. Ed infatti, in caso di non tempestivo intervento, avrebbe dovuto essere nuovamente applicata la disciplina tariffaria comune anche alle prestazioni professionali di contenuto progettuale in materia di opere pubbliche; il che avrebbe comportato una illogica parificazione tra la remunerazione degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici - notoriamente più onerosi dopo l'entrata in vigore della legge n. 109/1994 e s.m., la quale richiede almeno tre fasi di approfondimento delle elaborazioni progettuali (cfr. art. 16) - e la remunerazione degli incarichi professionali nel settore privato, parificazione che l'art. 17 voleva appunto evitare. Ulteriori argomenti a sostegno della legittimità della norma impugnata si rinvergono nella giurisprudenza della Corte concernente il più ampio ambito delle c.d. "leggi di sanatoria" (conf. sentenze nn. 263 del 1994 e 211 del 1998 sulla legificazione degli atti amministrativi contenenti le tariffe di estimo già annullati dal giudice amministrativo); d'altro canto, non si ravvisa alcuno "straripamento" della funzione legislativa in quella giurisdizionale poiché, anche in casi del genere, legislatore e giudice continuano a muoversi su piani nettamente differenziati (il primo fornisce regole di carattere tendenzialmente generale e astratto, mentre il secondo applica tale diritto oggettivo a singola fattispecie). Censurabili sono piuttosto quelle leggi di sanatoria il cui unico intento è quello di incidere su uno o più giudicati, non potendo essere consentito al legislatore di risolvere direttamente, con la forma di legge, concrete controversie. Non interferisce, infine, con la questione esaminata l'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto "dalla data di entrata in vigore del decreto legge".